REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI

Trasmissione a mezzo PEC ai sensi
dell'art.6 del D. Lgs. n°82/2005 e ss.mm.ii.

Spett.le **OUT SIDER**
Cooperativa di Lavoro tra giornalisti
Via in Lucina, 15 00186 ROMA
Mail: abbonato1981@gmail.com

E, p.c. **Al Direttore**
Unione Regionale Camere di Commercio di Puglia
Via Emanuele Mola, 19 – 70121 BARI
PEC: unioncamerepuglia@legalmail.it

Oggetto CIG: BD839A89E2 CUP:B39I24000100002 D.G.R. n. 53 del 05/02/2024, D.G.R. n. 1254 del 09/09/2024, D.G.R. n. 687 del 29/05/2025, D.G.R. n. 1432 del 07/10/2025 e D.G.R. 818 del 23/06/2026 proroga del "Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare Triennio 2024-2026". **Approvazione Rinnovo Abbonamento alla Agenzia AGRA PRESS - Novembre 2026-Ottobre 2027. Nota incarico**

Vista la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante nuovo modello Organizzativo regionale "MAIA 2.0" e conseguente Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante adozione dell'Atto di alta organizzazione MAIA 2.0;

Vista la D.G.R. n. D.G.R. n. 53 del 05/02/2024, D.G.R. n. 1254 del 09/09/2024, D.G.R. n. 687 del 29/05/2025, D.G.R. n. 1432 del 07/10/2025 e D.G.R. 818 del 23/06/2026 proroga del "Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare. Triennio 2024/2026";

Visto l'Accordo Regione Puglia/UnionCamere Puglia (art. 15 L. 241/90), approvato con D.G.R. n. 177 del 26/02/2024, sottoscritto in data 29/02/2024 e repertoriato al numero 025671 del 29/05/2024, che disciplina il rapporto di collaborazione tecnico-amministrativa tra la Regione Puglia – Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio di Puglia, riguardante l'esecuzione delle attività volte a realizzare il Programma di Promozione dei Prodotti Agroalimentari Regionali di Qualità ed Educazione Alimentare;

Vista la D.D.S. N. 180_DIR_2026_00133 del 27/10/2026, in allegato alla presente, con cui:
- si approva il servizio all' operatore economico OUT SIDER, il servizio di rinnovo abbonamento periodo Novembre 2026-Ottobre 2027 D.G.R. 53 del 05/02/2024 aggiornata con D.G.R. n. 1254 del 09/09/2024 con D.G.R. n. 687 del 29/05/2025 e D.G.R. n. 1432 del 07/10/2025 e D.G.R. 818 del 23/06/2026 proroga del "Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare Triennio 2024-2026";

- si affida il servizio di rinnovo abbonamento all'operatore economico OUT SIDER per il periodo Novembre 2026-Ottobre 2027, per i seguenti servizi: Agenzia Nazionale (quotidiana-invio per email), Agenzia Parlamentare (quotidiana-invio per email), Servizio di SMS (a due numeri cellulari); al costo complessivo di € 4.134,62 oltre IVA al 4% ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B) del D.Lgs. n. 36/2023, gestito secondo le modalità definite nell'accordo Regione Puglia/UnionCamere Puglia (art. 15 L. 241/90), approvato con D.G.R. n. 177 del 26/02/2024;

- si dà atto di procedere con la stipula del contratto secondo le modalità di cui all'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, in base al quale, in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- si dà atto che restano in carico al sopracitato operatore economico le eventuali procedure e autorizzazioni finalizzate al rispetto della normativa in materia sanitaria, di sicurezza sul lavoro e/o adeguamento DUVRI.

Richiamato l'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 secondo cui in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Si conferisce l'incarico per l'esecuzione del sopra citato servizio per un importo totale pari a **€ 4.134,62 oltre IVA al 4%**.

Tutte le azioni, pena la decadenza, che usufruiscono del contributo, finanziamento e prestazione di servizio della Regione Puglia dovranno apporre il logo della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale e il logo Marchio collettivo "Prodotti di Qualità – Qualità Garantita dalla Regione Puglia", in allegato, e l'indicazione "In collaborazione con Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale".

Obblighi verso il personale

1. L'appaltatore si obbliga a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. n. 81/2008). L'appaltatore assume ogni obbligo derivante dalle norme in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e da tutte le norme di legge applicabili in materia.

2. L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nei servizi di cui al presente appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, esonerando espressamente il committente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

3. L'appaltatore si obbliga ad assolvere tutti i conseguenti oneri, ovvero quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo eventualmente posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione della sede di servizio, nonché ad assolvere tutti gli altri oneri discendenti dalla forma giuridica del rapporto di lavoro attivato.

4. L'appaltatore si obbliga, inoltre, a presentare, su richiesta, copia della denuncia INAIL e INPS, oltre che dei libri matricola e paga, e di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi.

Responsabilità Civile

1. L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'appaltatore quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. L'Amministrazione è estranea ai rapporti dell'aggiudicatario con i terzi e non risponde per i danni contrattuali ed extra contrattuali casualmente riconducibili all'attività del medesimo.

3. L'appaltatore terrà indenne la Regione Puglia nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve da ogni diritto, pretesa, molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni casualmente riconducibili all'attività dell'aggiudicatario medesimo. Nel caso in cui all'Amministrazione fosse richiesto da terzi il pagamento di somme casualmente riconducibili all'attività dell'aggiudicatario, questi sarà tenuto a pagare direttamente e, comunque, a rimborsare all'Amministrazione, a prima richiesta e senza poter opporre eccezioni di alcun tipo, quanto la stessa fosse eventualmente costretta a pagare, con facoltà per quest'ultima di rivalersi sui crediti vantati dal fornitore o, se insufficienti, sul deposito cauzionale prestato.

4. L'appaltatore assicura di tenere indenne l'Amministrazione anche nel caso di eventuali pretese di terzi relative a violazioni delle leggi sul diritto d'autore e sulla proprietà intellettuale in generale.

5. Resta inoltre a carico dell'appaltatore:

- copertura assicurativa per tutti i danni che si dovessero verificare al proprio personale, nonché sugli strumenti di lavoro e mezzi d'opera;
- copertura assicurativa per la responsabilità civile per eventuali danni a persone e/o cose, anche di terzi, derivanti da quanto realizzato, nonché dell'operato del proprio personale in loco.

6. L'appaltatore si assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari titolo l'Amministrazione. Essa risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso da parte del Dipartimento Agricoltura. Conseguentemente, il Fornitore esonera il Dipartimento Agricoltura da dette responsabilità, impegnandosi a sollevarlo da qualsiasi richiesta che, per tale motivo, dovesse essere presentata.

Clausola anti-Pantouflage**

1. L'appaltatore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale alla libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

2. È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto al comma 1.

3. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

**L'operatore economico, sottoscrivendo il presente documento, dichiara accettazione delle predette clausole di divieto di pantouflage e delle connesse sanzioni, previste per i soggetti che violino le previsioni dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

Liquidazione e pagamento

Codesta società, ai fini della liquidazione, dovrà inviare, in duplice copia indirizzata a REGIONE PUGLIA (promozione.agroalimentare.regione@pec.rupar.puglia.it) e UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO (unioncamerepuglia@legalmail.it) la Rendicontazione del servizio prestato, con documento tecnico descrittivo del progetto/attività realizzato/a e materiale fotografico.

Successivamente, su autorizzazione di UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, l'impresa dovrà emettere e trasmettere:

1. Fattura o documento equivalente, intestata a UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO PUGLIA – Via Emanuele Mola 19 – 70121 Bari – P.I. 04474350727 Codice Univoco Ufficio: UFDP7F;
2. Inserire nella Fattura elettronica CIG e CUP indicato nella nota di approvazione;
3. Apporre sulla Fattura la dicitura: "scissione dei pagamenti";
4. Copia del presente incarico;
5. Coordinate bancarie.

IL RUP
(Dott.ssa Carmela Maria Posa)

CARMELA MARIA FELICIA POSA
27.10.2026 13:37:31 GMT+01:00

per accettazione e contrattualizzazione l'Operatore Economico

LA DIRIGENTE
(Dott.ssa Rosella Anna Maria Giorgio)

Rosella Anna Maria Giorgio
03.11.2026 12:22:42 GMT+01:00